

RISCOSSIONE

L'istituto della rateizzazione dopo il Decreto Ristori-quater

di Francesca Dal Porto

Seminario di specializzazione

**ORGANO DI CONTROLLO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE:
NOMINA, VIGILANZA, VERIFICHE E RELAZIONE ANNUALE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il D.L. 157/2020 (c.d. "Decreto Ristori-quater"), pubblicato nella G.U. n. 297 del 30.11.2020 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, fra le altre misure prevede, all'[articolo 7](#), una serie di interventi di razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione.

In particolare, all'[articolo 19 D.P.R. 602/1973](#), relativo alla possibilità di chiedere la **ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo**, in caso di situazione di difficoltà economica, sono apportate una serie di modificazioni tra le quali è stato previsto che:

- **dalla data di presentazione della domanda di dilazione** e sino al provvedimento di rigetto ovvero, se accolta, sino all'eventuale decadenza della richiesta, sono **sospesi i termini di decadenza e di prescrizione, non possono esserci nuovi fermi amministrativi e ipoteche** (ma restano fermi quelli già in essere alla data di presentazione dell'istanza) e **non possono essere avviate nuove procedure esecutive;**
- **non può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica** ai sensi dell'[articolo 48-bis D.P.R. 602/1973](#), se questa è **anteriore alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta.**

Tali nuove disposizioni si applicano ai **provvedimenti di accoglimento** emessi con riferimento alle **richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Ristori-quater (30.11.2020).**

È inoltre stato previsto che **il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione** comporti **l'estinzione delle procedure esecutive già avviate**, sempreché **non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione** ovvero il terzo **non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.**

Sono state, inoltre, previste una **serie di misure temporanee** con riferimento alle richieste di

rateazione presentate a **decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Ristori-quater e fino al 31 dicembre 2021.**

È stata **innalzata, da 60.000 euro a 100.000 euro**, la soglia dell'importo iscritto a ruolo superata la quale è necessario **documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.**

Inoltre, è stata prevista la **decadenza dal beneficio della rateazione** in caso di **mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive.** La norma si ricollega a quanto già previsto con il decreto "Cura Italia" all'[articolo 68, comma 2-ter, D.L. 18/2020](#), in base al quale, per le dilazioni in essere all'8 marzo 2020 o riferite a domande presentate sino al 31 dicembre 2020, era previsto che la **decadenza** scattasse in caso di mancato pagamento di **dieci rate, anche non consecutive.**

Infine, con il **Decreto Ristori-quater** è stato stabilito che i carichi contenuti nei **piani di dilazione** per i quali, anteriormente alla **data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis** dell'[articolo 68 D.L. 18/2020](#), è intervenuta la **decadenza dal beneficio**, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'[articolo 19 D.P.R. 602/1973](#), **presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021**, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

È precisato che la disposizione che consente di accordare **nuove dilazioni in relazione ai debiti per i quali, al 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni agevolate**, è estesa anche ai **debiti** per i quali, alla medesima data, è **venuta meno l'efficacia delle rottamazioni precedenti** ([articolo 6 D.L. 193/2016](#); [articolo 1, comma 4 e seguenti, D.L. 148/2017](#)).

L'Agenzia della riscossione ha fornito sul proprio sito una serie di chiarimenti ricordando che, entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con **piani di rateizzazione decaduti** prima della sospensione dell'attività di riscossione, conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (**commi 1 e 2-bis** dell'[articolo 68 D.L. 18/2020](#)), possono presentare una **nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.**

Per le richieste di rateizzazione presentate **entro il 31 dicembre 2021**, viene elevata da 60.000 a 100.000 euro la soglia per ottenere la **rateizzazione** senza necessità, per il contribuente, di dover **documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.**

Per i **provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate dalla data di entrata in vigore del "Decreto Ristori-quater"** (30 novembre 2020), il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina **l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate** a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero **il terzo non abbia reso dichiarazione positiva** o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Inoltre, per tutti i **provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione** presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di **mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.**

Infine, per i **contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (D.L. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (D.L. 148/2017)** per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di **chiedere la rateizzazione del pagamento** (ai sensi dell'[articolo 19 D.P.R. 602/1973](#)) per le **somme ancora dovute.**